

REGOLAMENTO (CEE) N. 3563/91 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 1991

che fissa, per la campagna di pesca 1992, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A, D e E del regolamento (CEE) n. 3796/81

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3571/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede che per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A, D e E dello stesso regolamento, venga fissato un prezzo d'orientamento ad un livello che contribuisca a garantire la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze nella Comunità; che tale livello deve altresì contribuire al sostegno dei redditi dei produttori e, al tempo stesso, tener conto degli interessi dei consumatori;

considerando che il prezzo d'orientamento viene fissato in base alla media dei prezzi, definita all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento precitato ed in funzione delle prospettive di evoluzione della produzione e della domanda;

considerando che l'applicazione dei criteri definiti all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3796/81 e ricordati qui,

sopra provoca, per la campagna di pesca 1992, per alcuni prodotti un rialzo e per altri prodotti il mantenimento o la diminuzione dei prezzi rispetto a quelli validi durante la campagna in corso;

considerando d'altronde che, in applicazione degli articoli 169 e 356 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un settimo ravvicinamento dei prezzi di orientamento deve intervenire il 1° gennaio 1992 per le sardine della specie *Sardina pilchardus* dell'Atlantico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'orientamento per la campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992 dei prodotti elencati nell'allegato I, lettere A, D e E del regolamento (CEE) n. 3796/81 e le categorie cui tali prezzi si riferiscono sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PRONK

(1) GU n. L. 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L. 353 del 17. 12. 1990, pag. 10.